SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Giovedì 16 Luglio 1998

alle ore 9,30 e 18

425ª e 426ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Votazione finale della mozione n. 111 sul dissesto idrogeologico nella città di Napoli *(testo allegato)*

II. Seguito della discussione di mozioni sulla moratoria delle esecuzioni capitali *(testi allegati)*

III. Discussione di mozioni sulla Libia *(testi allegati)*

IV. Discussione di mozioni sul prelievo venatorio *(testi allegati)*

V. Seguito della discussione della mozione n. 272 sull'Authority per le organizzazioni non lucrative *(testo allegato)*

VI. Ratifiche di accordi internazionali *(elenco allegato)*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

VII. Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

1. Nei confronti del dottor Carmelo Conte nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, nonchè dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 81, 110, 318 e 321 del codice penale; 2) 110, 318 e 321 del codice penale, e precisamente tutti gli indagati per il primo capo d'imputazione ed i signori Carmelo Conte, Raffaele Galdi, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Fittavolini e Giuseppe Tontodonati per il secondo capo di imputazione – *Relatore* VALENTINO. **(Doc. IV-*bis*, n. 12)**

2. Nei confronti della dottoressa Vincenza Bono parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri per i beni culturali ed ambientali *pro tempore*, nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo del Sasso, Ugo Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 353, commi 1 e 2, del codice penale; 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 3) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 5) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 6) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 7) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 8) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 9) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 10) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 11) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 12) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 13) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 14) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 15) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codi-

ce penale e precisamente: la dottoressa Vincenza Bono Parrino ed i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Franco Cici, Alberto Mario Zamorani, Agostino Di Falco, Giuseppe Maltauro, Maurizio Mari, Eugenio Buontempo, Antonio Romagnoli e Wolf Chitis per il primo capo d'imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Marco Borini e Gastone Guerrini per il secondo capo d'imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Marco Borini, Gastone Guerrini e Giampiero Gaetano Astegiano per il terzo capo d'imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Lucio Planta e Gualtiero Cualbo per il quarto capo d'imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena e Alfredo Castelli per il quinto capo d'imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Massimo Giuliani per il sesto capo d'imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Carlo Magri per il settimo capo d'imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Baldi e Giuseppe Maltauro per l'ottavo capo d'imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Valentino Capece Minutolo Del Sasso per il nono capo d'imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Tiziano Neri per il decimo capo d'imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per l'undicesimo capo d'imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per il dodicesimo capo d'imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Maurizio Mari e Vincenzo Romagnoli per il tredicesimo capo d'imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Agostino Di Falco e Massimo Buonanno per il quattordicesimo capo d'imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Wolf Chitis per il quindicesimo capo d'imputazione – *Relatore* CALLEGARO. **(Doc. IV-*bis*, n. 17)**

3. Nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonchè del signor Francesco Vittorio Ambrosio, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui

agli articoli: 1) 110 e 324, secondo comma, del codice penale; 2) 323, comma 2, del codice penale – *Relatore* FASSONE. **(Doc. IV-*bis*, n. 18)**

4. Nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore* per il reato di cui agli articoli 81 e 323, capoverso, del codice penale – *Relatore* GRECO. **(Doc. IV-*bis*, n. 21)**

5. Nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, nonchè dei signori Claudio Le Noci, Giorgio Casadei, Michele Di Ciommo e Giancarlo Parretti, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 317 e 81, capoverso, del codice penale; 2) 110 e 317 del codice penale e precisamente: tutti gli indagati per il primo capo di imputazione; il dottor Gianni De Michelis per il secondo capo di imputazione – *Relatore* BATTAGLIA. **(Doc. IV-*bis*, n. 22)**

6. Nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino, nella sua qualità di Ministro per i beni culturali e ambientali *pro tempore*, nonchè dei signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Marco Annoni, Giuseppe Maltauro e Ennio Riccesi, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale – *Relatore* MILIO. **(Doc. IV-*bis*, n. 23)**

7. Nei confronti del dottor Giorgio Santuz, nella sua qualità di Ministro dei trasporti *pro tempore*, per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale – *Relatore* CALLEGARO. **(Doc. IV-*bis*, n. 24)**

8. Nei confronti del dottor Vincenzo Scotti nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia, ciascuno *in parte qua* indagato per il reato di cui agli articoli 110, 323, comma 2, 61 n. 7 del codice penale – *Relatore* CALLEGARO. **(Doc. IV-*bis*, n. 25)**

9. Nei confronti del senatore Giulio Andreotti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, nonchè del dottor Nicola D'Amato, per il reato di cui agli articoli 110 e 255 del codice penale – *Relatore* FASSONE. **(Doc. IV-*bis*, n. 26)**

VIII. Questioni di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

IX. Discussione dei disegni di legge:

– SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo. **(203)**

– BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo. **(554)**

– Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo. **(2425)**

– *Relatore* GUERZONI.

MOZIONE SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA CITTÀ DI NAPOLI

CARCARINO, MAGGI, BORTOLOTTO, CAPALDI, CONTE, COZZOLINO, GAMBINI, GIOVANELLI, IULIANO, LASAGNA, LAURO, NAPOLI Bruno, POLIDORO, RESCAGLIO, RIZZI, SPECCHIA, SQUARCIALUPI, STANISCIA, VELTRI, BERTONI, DE MARTINO Guido, PAGANO, MASULLO, DIANA Lorenzo, PELELLA, VILLONE, DONISE, LUBRANO di RICCO. – Il Senato,

(1-00111)
(8 maggio 1997)
(nuovo testo)

premesso:

che il crollo avvenuto a Secondigliano, la calamità di via Miano, altri dissesti e crolli verificatisi ripetutamente nel corso del 1996 e del 1997 hanno posto la necessità improrogabile di approfondire le tematiche inerenti la situazione geostatica del territorio di Napoli e la sua sicurezza;

che appaiono perciò necessari l'approfondimento della conoscenza, l'individuazione di priorità e la formulazione di proposte e modalità di intervento rapido ed efficace;

che è improcrastinabile un deciso intervento del Governo finalizzato ad una efficace attuazione delle leggi nn. 183 del 1989, 36 e 37 del 1994, 109 del 1994 e 549 del 1995;

che il sottosuolo e soprassuolo di Napoli presentano numerosi fattori di instabilità e di pericolo quali notevoli dislivelli altimetrici del territorio urbano, livelli variabili di permeabilità delle rocce costituenti il sottosuolo con un grado di erodibilità in media elevato, presenza di falde acquifere profonde, esistenza di rischi di tipo naturale, vulcanico, sismico, bradisismico, fenomeni franosi, eccetera, legati all'attività antropica, massiccia diffusione dell'abusivismo edilizio;

che grave e preoccupante è soprattutto la situazione dei servizi fognari e acquedottistici, a causa della loro vetustà e della insufficienza di interventi manutentivi adeguati ordinari e straordinari;

che vi è altresì il problema della sicurezza nell'impianto, nella gestione e nella manutenzione di altre reti di sottoservizi (gas, elettricità, cablaggio) che possono interferire a volte pericolosamente con le altre cause di instabilità:

che le cavità nel sottosuolo di Napoli rappresentano un'altra particolarità da considerare attentamente: nel 1967 risultavano censite cavità per 220.000 metri quadrati, mentre ad oggi sono stati censiti 700.000 metri quadrati, ma sono da censirne ancora i due terzi;

che in definitiva il territorio è caratterizzato da diverse predisposizioni al pericolo e al dissesto idrogeologico di origine naturale e antropica, quest'ultima più propriamente legata alla dinamica dell'insediamento umano;

che sotto questo profilo la situazione di Napoli raggiunge il più alto livello di drammaticità per la concentrazione delle problematiche di

ordine ambientale, insediativo, amministrativo e di pianificazione, che peraltro sono comuni, con diversa intensità, ad altre aree del territorio nazionale, soprattutto quelle metropolitane,

impegna il Governo:

ad attuare o a far attuare senza ritardi, in relazione all'area napoletana, tutti quegli adempimenti di competenza delle amministrazioni centrali, regionali e locali previsti dalla legge n. 183 del 1989 e da tutte quelle leggi attinenti la materia del suolo e del territorio;

a provvedere, in sede di nuovi testi legislativi-quadro riguardanti il territorio nazionale, e in attuazione delle deleghe ricevute dal Parlamento, ad una coerente e conseguente individuazione e attribuzione delle diverse responsabilità istituzionali e al riordino e alla ricollocazione delle competenze di Governo, assegnando il ruolo principale di gestione ai comuni;

ad impostare e coordinare una programmazione pluriennale, con previsione degli interventi nazionali, regionali, comunali nonchè dell'utilizzo dei fondi europei e degli investimenti privati, volta alla messa in sicurezza del suolo e del sottosuolo del comprensorio di Napoli e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria e dei sottoservizi;

a prevedere a tale scopo nella legge finanziaria del 1999, nel medio termine (3-5 anni), una spesa pluriennale necessaria per l'insieme degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione della rete fognaria e dei sottoservizi.

MOZIONI SULLA MORATORIA DELLE ESECUZIONI CAPITALI

SALVATO, SALVI, ELIA, SCOPELLITI, DE LUCA Athos, MACERATINI, SPERONI, D'ONOFRIO, RIGO, FUMAGALLI CARULLI, CIRAMI, MIGONE, PARDINI, CORTIANA, MILIO, PETTINATO, RUSSO SPENA, MANIERI. – Il Senato, (1-00249) (28 maggio 1998)

profondamente colpito dal rapporto dell'organizzazione «Human Rights Watch-China» sul commercio di organi dei condannati a morte in Cina, un traffico che sarebbe stato confermato anche di recente con l'incriminazione negli Stati Uniti di due cittadini cinesi da parte dell'FBI, che ha filmato e registrato di nascosto un loro incontro con il dissidente cinese Harry Wu, presentatosi come il proprietario di un laboratorio di dialisi;

preoccupato dal fatto che ciò possa avvenire – secondo quanto ha dichiarato Harry Wu alla rivista «Nessuno tocchi Caino» – con la collaborazione di funzionari statali cinesi, essendo le condanne a morte, la detenzione e le esecuzioni controllate dallo Stato, essendo statali i medici, le ambulanze e gli ospedali dove avvengono gli interventi, ed essendo anche uno dei due cinesi arrestati a New York un procuratore che ricopriva ancora la sua carica al momento dell'arresto e che quindi sosteneva di avere a disposizione i corpi dei condannati a suo piacimento, tanto che avrebbe affermato di poter procurare cinquanta corpi dei duecento detenuti che vengono «giustiziati» ogni anno nella provincia di Hainan in cui esercitava;

considerando:

che la pratica dell'espianto degli organi dal corpo dei prigionieri «giustiziati» durerebbe da almeno vent'anni, come prova la storia raccontata nell'ultimo numero della rivista «Nessuno tocchi Caino» di una giovane prigioniera «politica», Zhong Haiyan, «giustiziata» il 30 aprile 1978 e subito espiantata di un rene;

che sulla prassi dell'espianto degli organi dei condannati – le condanne a morte e le esecuzioni in Cina nel 1996 sono state rispettivamente 6.100 e 4.367 – potrebbe influire la domanda del mercato di organi da trapiantare, come proverebbe il fatto che il 90 per cento dei reni trapiantati proviene dalle salme dei condannati a morte ai quali vengono espiantati anche cornee, polmoni, fegati;

ricordando che questo genere di pratiche costituisce un crimine e viola in modo evidente le convenzioni internazionali sul rispetto e la difesa dell'integrità e della dignità dei condannati a morte e della persona umana;

considerando inoltre che diverse società europee potrebbero essere implicate in questo traffico e che l'Unione europea deve reagire con la massima determinazione verso i fatti denunciati e che è suo compito fare tutto il possibile per verificare e quindi porre immediatamente fine a queste pratiche inumane;

ribadendo la sua totale opposizione alla pena capitale e il suo impegno determinato a favore dell'abolizione universale della pena di morte, passando attraverso la rapida istituzione, da parte delle Nazioni Unite, di una moratoria universale delle esecuzioni capitali,

impegna il Governo:

ad invitare le autorità della Repubblica popolare cinese a verificare e quindi a mettere fine immediatamente e con il massimo impegno a queste pratiche inumane;

se tali pratiche risultassero confermate e se ne venisse accertata una responsabilità del Governo cinese, a sollevare la questione in tutte le occasioni di visita ufficiale o di incontro con rappresentanti della Repubblica popolare cinese;

ad adottare, con il coinvolgimento dell'Unione europea, tutte le iniziative affinchè le Nazioni Unite istituiscano senza indugio una commissione d'inchiesta internazionale mirante a far massima luce sulle reti, sia in Cina che nel resto del mondo, legate al traffico e alla vendita di organi di condannati a morte;

a ribadire alle autorità della Repubblica popolare cinese la richiesta della Commissione per i diritti umani dell'ONU di adottare una moratoria delle esecuzioni capitali in vista della completa abolizione della pena di morte e, intanto, di rendere pubbliche tutte le informazioni concernenti le esecuzioni;

a trasmettere la presente mozione al Consiglio e alla Commissione dell'Unione europea, ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri nonchè alle autorità della Repubblica popolare cinese e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

LA LOGGIA, SALVI, MACERATINI, ELIA, GASPERINI, FOLLONI, PIERONI, D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI, MARINO, DONDEYNAZ, SALVATO, BATTAFARANO, PORCARI, MELUZZI, LUBRANO di RICCO, LO CURZIO, RESCAGLIO, PETTINATO, SPERONI. – Il Senato, (1-00273) (23 giugno 1998)

considerato:

che il 3 aprile 1998, per il secondo anno consecutivo, la Commissione per i diritti umani dell'ONU di Ginevra ha approvato con 26 voti a favore, 13 contrari e 12 astensioni una risoluzione presentata dal Governo italiano e co-sponsorizzata da altri 64 paesi, 19 in più dell'anno scorso, che considera l'abolizione della pena di morte «un rafforzamento della dignità umana» e «un progresso del sistema dei diritti umani», e per questo chiede agli Stati membri delle Nazioni Unite di «stabilire una moratoria delle esecuzioni in vista della completa abolizione della pena di morte»;

che tra i co-sponsor era presente quest'anno anche l'Inghilterra che l'anno scorso si era astenuta nel voto finale e c'erano per la prima volta lo Stato di Israele, i paesi dell'ex URSS Russia, Azerbaijan, Armenia e Georgia, i paesi latino-americani Argentina, Messico e Panama, mentre Angola, Capo Verde e Mali si sono aggiunti al Sudafrica, unico co-sponsor africano dell'anno scorso;

che i paesi asiatici e quelli islamici, che l'anno scorso avevano presentato sette emendamenti contrari alla risoluzione italiana (tutti respinti), quest'anno non hanno presentato alcun emendamento; il Nepal ha votato a favore, mentre India e Sri-Lanka si sono astenuti; per la prima volta due paesi musulmani, Bosnia-Erzegovina e Mali, hanno sponsorizzato la risoluzione italiana mentre Senegal, Marocco e Tunisia si sono astenuti nel voto finale;

che le Filippine hanno confermato l'astensione dell'anno scorso nonostante all'inizio dell'anno fosse stata annunciata come imminente la prima esecuzione nel paese dopo oltre vent'anni di abolizione legale o di fatto della pena di morte, una ripresa scongiurata ed il voto di astensione assicurato grazie anche alla missione a Manila compiuta dal Senato insieme a «Nessuno tocchi Caino» i primi del marzo scorso;

che il voto di Ginevra, più politico e più consapevole di quello dell'anno scorso, segna ormai un punto di non ritorno nella tendenza verso l'abolizione, una tendenza confermata dai dati di «Nessuno tocchi Caino» secondo i quali, rispetto all'anno scorso, sono ulteriormente diminuiti i paesi membri delle Nazioni Unite che praticano la pena di morte (77) rispetto a quelli che o l'hanno abolita totalmente (58) o l'hanno abolita per i soli crimini ordinari (15) o sono abolizionisti di fatto (26) o, infine, si sono impegnati ad abolirla in quanto paesi membri (6) e osservatori (3) del Consiglio d'Europa come hanno già fatto l'Estonia che l'ha abolita il 18 marzo scorso e la Georgia e l'Azerbaijan che l'anno abolita rispettivamente l'11 novembre 1997 ed il 16 febbraio scorso;

che il voto di Ginevra va fatto valere ovunque nel mondo si pratichi ancora la pena di morte, perchè sempre più Stati la sospendano o l'aboliscano e decidano di aderire o ratificare il Secondo Protocollo al Patto internazionale sui diritti civili e politici che li impegnerebbe a non introdurre più la pena capitale nei loro ordinamenti;

che quest'anno ricorre il cinquantenario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la «costituzione» dei diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni persona, che l'abolizione della pena di morte potrà arricchire di una nuova conquista, paragonabile a quella dell'abolizione della schiavitù o dell'interdizione della tortura, con la quale l'umanità deve poter entrare nel terzo millennio;

che in occasione del cinquantenario della Dichiarazione universale l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha sottolineato come la necessità di promuovere o proteggere i diritti umani non sia mai stata così importante e per questo ha invitato gli Stati membri a contribuire perchè sia assicurato il rispetto dei diritti umani per le future generazioni;

che l'Alto Commissariato per i diritti umani – un organismo delle Nazioni Unite di recente creazione che si è dimostrato essere uno dei più efficaci e tempestivi strumenti di intervento per la tutela dei diritti umani – è finanziato con fondi pari all'1,7 per cento del *budget* totale delle Nazioni Unite, che si sono rivelati però insufficienti per le crescenti iniziative nel campo dei diritti umani;

che per questo sono stati istituiti dei fondi volontari che negli ultimi due anni hanno contribuito in maniera determinante a sostenere le attività dell'Alto Commissariato e che consentono altresì agli Stati

membri di partecipare in maniera mirata e decisiva agli sforzi delle Nazioni Unite nella promozione e protezione dei diritti umani nel mondo;

che l'Italia non compare nella lista dei primi 15 contribuenti ai fondi per i diritti umani non superando i 500.000 dollari il totale versato ogni anno dal nostro paese a questi fondi;

che la politica della cooperazione allo sviluppo non può prescindere dalla promozione e dalla difesa dei diritti umani;

che la promozione e la protezione dei diritti umani nel mondo è una delle priorità della politica estera dell'Italia, sostenuta unanimemente dalle forze politiche e sociali oltre che dalle istituzioni del nostro paese e apprezzata nei fori internazionali, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del tribunale penale permanente e la campagna per l'abolizione mondiale della pena di morte;

che i principali paesi occidentali nonchè un vasto numero di altri paesi membri delle Nazioni Unite sono dotati presso i rispettivi Ministeri degli esteri di una struttura incaricata di coordinare una coerente politica estera dei diritti umani;

che manca al Ministero degli affari esteri italiano una tale struttura essendo le varie tematiche relative ai diritti umani trattate da una molteplicità di organismi, sotto aspetti politici, economici, sociali, culturali e giuridici, con conseguenze sulla efficace e coerente gestione della politica dei diritti umani;

ritenuto che la risoluzione di Ginevra vada diffusa e sostenuta, in vista anche di un voto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nei paesi che mantengono la pena di morte in tutti i continenti sia in occasione di incontri ufficiali interparlamentari e di visite di Stato sia attraverso l'invio di missioni in paesi da individuare e da effettuare con la collaborazione di «Nessuno tocchi Caino», come è già stato fatto con successo con le delegazioni del Senato inviate in Russia, negli Stati Uniti, nelle Filippine e a Ginevra,

impegna il Governo:

a promuovere la presentazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York nella prossima sessione o al massimo in quella del 1999 di un progetto di risoluzione analogo a quello approvato dalla Commissione per i diritti umani di Ginevra adoperandosi inoltre perchè la proposta di risoluzione sia co-sponsorizzata e votata da paesi di tutte le aree geografiche;

ad operare perchè, dopo il voto di Ginevra, sempre più Stati decidano di abolire o sospendere la pena di morte, di aderire o ratificare il Secondo Protocollo al Patto internazionale sui diritti civili e politici;

a mettersi al passo con i *partner* europei e gli altri paesi occidentali, istituendo presso il Ministero degli affari esteri una Direzione generale per i diritti umani che promuova e coordini una più efficace e coerente azione politica per il rispetto dei diritti umani;

a finanziare in modo consistente, non solo attraverso i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, i fondi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, come il Fondo volontario per servizi di consulenza e assistenza tecnica nel campo dei diritti umani e il Fondo volontario a sostegno delle attività dell'Ufficio

dell'Alto Commissario (OHCHR), con particolare riferimento alle attività legate all'abolizione della pena di morte.

DE LUCA Athos, ELIA, MANCONI, MACERATINI, SCOPELLITI, PERUZZOTTI, PIERONI, CÒ, PETTINATO, MILIO, CALVI, MANIS, PAROLA, CASTELLANI Carla, SQUARCIALUPI, NAPOLI Bruno, PORCARI, BONATESTA, CAMERINI, DIANA Lino, DIANA Lorenzo, SALVATO, PALOMBO, VALENTINO, TOMASSINI, LOMBARDI SATRIANI, MANTICA, ALBERTINI, NAVA, GUBERT, MONTICONE, MUNGARI, LUBRANO di RICCO, SARACCO, RIGO, BRUNO GANERI, PASQUALI, LORENZI, BEVILACQUA, BATTAFARANO, RUSSO SPENA, LARIZZA, BERTONI, RIPAMONTI, LORETO, DE GUIDI, PREDA, PAPPALARDO, LO CURZIO, DE MARTINO Guido, D'ALESSANDRO PRISCO, CAPALDI, MARCHETTI, OCCHIPINTI, UCCHIELLI, FUMAGALLI CARULLI. – Il Senato, (1-00284) (14 luglio 1998)

considerato che un altro italiano, come Pietro Venezia, rischia la pena di morte in USA (Virginia); Rocco Bernabei, 31 anni, figlio di un immigrato di Siena, è infatti accusato dell'omicidio della fidanzata avvenuto nel 1993, malgrado numerose prove lo scagionino;

premesso che il quotidiano italo-americano «America Oggi» lancia un appello all'Italia per salvare la vita a questo giovane innocente che rischia di diventare il «capro espiatorio» di un giudice che non nasconde di non amare gli italiani e vorrebbe attribuire ad un italiano il grave episodio verificatosi nel *campus* universitario di Norfolk, scagionando così tutti gli altri studenti americani;

considerato che nel prossimo mese di agosto la corte d'appello esaminerà la richiesta di riaprire il caso in base a nuove prove che scagionerebbero Rocco Bernabei, ma come per O'Dell vige la legge assurda che limita ai 21 giorni successivi al delitto la possibilità di produrre nuove prove;

premesso altresì che la commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite lo scorso aprile ha approvato per il secondo anno consecutivo la risoluzione per la moratoria della pena di morte nel mondo a partire dal 2000 e si prepara ad affrontare l'assemblea plenaria delle Nazioni Unite, forse nel prossimo anno;

considerato inoltre che in Italia, a Roma, è in corso proprio in questi giorni la conferenza internazionale per l'istituzione del tribunale penale internazionale per il rispetto dei diritti umani e il rischio di uccidere un innocente in questo caso può diventare una certezza, il che rende tanto più inaccettabile e barbara questa esecuzione capitale in USA,

impegna il Governo italiano ad operare in tutte le sedi internazionali affinchè le stesse intercedano presso il governatore della Virginia, al fine di concedere la revisione del processo a tutela del diritto pieno e inalienabile alla difesa di fronte alla legge di tutti i cittadini del mondo.

MOZIONI SULLA LIBIA

TABLADINI, WILDE, TIRELLI, VISENTIN, AVOGADRO, COLLA, PERUZZOTTI, CASTELLI. – Il Senato, (1-00242) (29 aprile 1998)

premesso:

che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con propria risoluzione n. 748 del 31 marzo 1992 ha stabilito che tutti gli Stati debbano adottare particolari e rigorose misure di *embargo* nei confronti della Libia;

che tale risoluzione è stata presa a seguito del mancato rispetto da parte della Libia di una precedente risoluzione sempre dello stesso Consiglio, la n. 731 del 21 gennaio 1992, nella quale si deplorava il comportamento del governo libico per non aver fornito risposte efficaci al fine di cooperare all'accertamento delle responsabilità in merito agli atti terroristici che portarono alla distruzione degli aerei del volo 103 Pan Am (sul cielo di Lockerbie in Scozia) e del volo 772 UTA, sollecitandolo a fornire immediatamente efficaci risposte al fine di una eliminazione del terrorismo internazionale;

che attualmente tale risoluzione n. 748 provoca in Libia una grave crisi economica e soprattutto determina una situazione di collasso della vita sociale e quotidiana dei cittadini di quel paese;

che, in virtù di tale risoluzione, nessuno Stato membro delle Nazioni Unite può autorizzare il decollo di aerei diretti in Libia o l'atterraggio o il sorvolo di aerei provenienti dal territorio libico ad eccezione di voli di carattere umanitario previa autorizzazione da parte del comitato sanzioni; essa ha inoltre imposto agli Stati il divieto di esportare in Libia beni e servizi delle industrie aeronautica e militare; tale risoluzione prevede inoltre misure mirate alla riduzione del personale diplomatico e consolare libico all'estero;

che la risoluzione n. 883 ha previsto l'*embargo* commerciale su determinati prodotti legati all'industria petrolifera ed ha posto il divieto di mettere a disposizione del Governo libico, o di enti ad esso riconducibili, qualsiasi risorsa finanziaria, ad eccezione dei fondi ad esso dovuti in contropartita di acquisti di petrolio, prodotti petroliferi, gas naturale, derivati da gas e prodotti agricoli originati in Libia; essa ha infine disposto il congelamento dei fondi pubblici libici all'estero;

che la predetta situazione crea anche gravissimi disagi agli operatori economici padani già presenti in Libia con cantieri e comunque impegnati in transazioni commerciali;

che tali risoluzioni si protraggono da troppo tempo e, perdurando, comprometterebbero seriamente l'economia e la vita in quel paese,

impegna il Governo:

ad attivarsi onde poter rivedere l'atteggiamento pregresso, in considerazione del fatto che le misure di *embargo* hanno sempre di fatto favorito le *lobbies* multinazionali a scapito di popolazioni incolpevoli che subiscono, inermi, comportamenti che passano sulle loro teste;

a modificare tale situazione onde evitare che gli operatori economici padani, già presenti in Libia, subiscano gravi perdite economiche;

a ristabilire corretti rapporti commerciali attraverso nuovi accordi bilaterali.

FOLLONI, MARINO, SALVI, PORCARI, SALVATO, PIANETTA, ERROI, TAROLLI, SEMENZATO, ALBERTINI, ASCIUTTI, BALDINI, BARBIERI, BASINI, BERTONI, BONATESTA, CAMO, CONTESTABILE, CORRAO, COSTA, CRESCENZI, DE ANNA, DE CAROLIS, GERMANÀ, LAURICELLA, LO CURZIO, LOIERO, MELONI, MINARDO, MURINEDDU, NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, NAVA, PAPPALARDO, RESCAGLIO, ROBOL, RONCONI, RUSSO SPENA, TOMASSINI, TONIOLLI, VENTUCCI, VERALDI, ZANOLETTI. – Il Senato, (1-00243) (30 aprile 1998)

premesso:

che la recente dichiarazione della Corte di giustizia dell'ONU ha avocato alla sua competenza il «caso Lockerbie» ed il conseguente giudizio a carico dei due cittadini libici presunti autori dell'attentato;

che tale decisione dovrebbe considerarsi risolutiva per rimuovere la causa dell'*embargo* stabilita dalle Nazioni Unite nell'aprile 1992 nei confronti della Libia;

che l'*embargo* si è dimostrato gravemente lesivo dei diritti della popolazione libica oltre che degli interessi nazionali italiani e degli altri paesi dell'area mediterranea;

che il superamento della crisi irachena ha segnato, pur tra molte difficoltà, una svolta storica che afferma il primato assoluto della volontà di pace;

che l'esito positivo della mediazione del Segretario generale delle Nazioni Unite ha rilanciato il ruolo essenziale della comunità delle Nazioni come unico capace di garantire la pace e di costruire una piena e pacifica convivenza tra gli Stati;

che risulta crescente il giudizio critico di molti paesi verso misure di *embargo* destinate più a colpire le popolazioni, spesso deboli, inconsapevoli ed indifese che a sortire efficacia nei confronti dei loro governi;

che occorre prioritariamente riproporre con forza alla attenzione delle Nazioni Unite i problemi dell'area mediterranea e del medio e vicino Oriente stanti le situazioni di crisi riguardanti in particolare, oltre l'area del Golfo, l'interruzione del processo di pace in Palestina, la grave situazione algerina, la ancora aperta questione libanese, quella ciprioata e quella curda, con evidente compromissione dei più elementari diritti umani, dei popoli e dei gruppi etnici;

considerato in particolare quanto preminente sia l'interesse del nostro paese e dei paesi europei alla prosecuzione attiva del dialogo euro-arabo e quanto sia necessario attivare il progetto di partenariato mediterraneo promosso dalla Conferenza di Barcellona;

ritenuto che nessuno dei paesi rivieraschi debba essere escluso mentre l'applicazione dell'*embargo* alla Libia ne ha di fatto respinto la partecipazione,

impegna il Governo:

a dar conto di quali iniziative intenda assumere nelle sedi opportune per consentire una piena ripresa dei rapporti della Libia con la comunità internazionale ed in particolare con l'Unione europea, anche in vista della 2ª Conferenza euro-mediterranea in programma il prossimo anno in Germania, richiedendo la cessazione dell'*embargo* anche come segnale di progresso nella costruzione di una pace stabile e di un rafforzamento ed ampliamento del dialogo in atto nel quadro della cooperazione euro-araba.

MOZIONI SUL PRELIEVO VENATORIO

GERMANÀ, D'ALÌ, MINARDO, RIZZI, DI BENEDETTO, TAROLLI, CARCARINO, RAGNO, BEVILACQUA, LAGO, MONTELEONE, TOMASSINI, BUCCIERO, MAGGI, PERUZZOTTI, SPECCHIA, BARRILE, UCCHIELLI, BORTOLOTTO, PASTORE. – Il Senato, (1-00084) (26 febbraio 1997)

rilevato che il Governo non ha ancora ottemperato a quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 157 del 1992, con il quale si stabilisce che, al termine della stagione venatoria 1994-1995, le regioni trasmettano al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della legge e che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenti al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge,

impegna il Governo a voler procedere alla predisposizione degli atti necessari per fornire al Senato la relazione sullo stato di applicazione della suddetta legge.

BARBIERI, CAPALDI, UCCHIELLI, GAMBINI, VELTRI, MICELE, PASQUINI, LORETO, DIANA Lorenzo, FERRANTE, MIGNONE, SCIVOLETTO, PELLEGRINO, CARPINELLI, PETRUCCI, DOLAZZA, PERUZZOTTI, ROBOL, NIEDDU, PILONI, BERTONI, CAZZARO, CARCARINO, GUBERT, PIATTI, LARIZZA, BARRILE, TIRELLI, SPECCHIA, DEL TURCO, FIORILLO, STANISCIA, CONTE, MAGGI, CADDEO, DE LUCA Michele, AGOSTINI, PAROLA, SARACCO, MACONI, BUCCIARELLI, PALOMBO, MONTAGNA, BATTAFARANO, PALUMBO, BEDIN, DI ORIO, ZILIO, RESCAGLIO, COLLA, PINGGERA, MURINEDDU, WILDE, AVOGADRO, BIANCO, ROSSI, PAPPALARDO, GIOVANELLI, BONAVITA, SARTORI, BRUNI, PARDINI, ALBERTINI, MANZI, VALLETTA, DE MARTINO Guido, GRUOSSO, DONISE, PREDA, DE GUIDI, VIVIANI, BONFIETTI, CALVI, FIGURELLI, MANCA, CRESCENZIO, DE CAROLIS, PELLICINI, PELELLA, MORANDO, BOSI, BONATESTA, TURINI, DE ANNA, TOMASSINI, FORCIERI, COLLINO. – Il Senato, (1-00146) (1° ottobre 1997)

premesso:

che l'articolo 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 disciplina il procedimento di variazione e di recepimento dell'elenco delle specie cacciabili in precisa attività di protezione faunistica;

che l'attività di deroga a tale elenco riguarda la tutela della sicurezza nonchè delle colture agricole;

che l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce che le regioni a statuto speciale possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie;

che le regioni a statuto ordinario, nelle materie a legislazione concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria;

che attualmente ci si trova in tale situazione giuridica che fa emergere, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, il completamento dei trasferimenti dei poteri alle regioni;

che il decreto legislativo di istituzione del Ministero per le politiche agricole ha stabilito che gran parte delle competenze già esercitate dal Ministero dell'agricoltura siano esercitate dalle regioni direttamente o mediante delega, ad eccezione di quelle tassativamente indicate nello stesso provvedimento;

che tra tali eccezioni viene tassativamente indicata la materia «specie cacciabili» unicamente e restrittivamente intesa quale elencazione delle specie con le procedure previste dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992;

che il sistema delle deroghe rimane regolato unicamente dalla direttiva comunitaria n. 79/409 che non riguarda l'elencazione delle specie cacciabili ma le condizioni eccezionali per l'esercizio venatorio in deroga a determinate condizioni e con precise limitazioni;

che tali prescrizioni e limitazioni rientrano nella attività di «gestione» dell'esercizio venatorio e della tutela faunistica ed agricola trasferita alle competenze regionali, per cui il compito di esercitare il potere amministrativo in tema di «deroghe» deve considerarsi compreso nelle attuali potestà delle regioni che ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 devono disciplinare l'attività venatoria in armonia col presupposto della tutela delle produzioni agricole, competenza stabilita unicamente in capo alla responsabilità delle regioni;

che soltanto a queste, in attuazione della direttiva comunitaria n. 79/409, quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, al fine di assicurare la protezione delle colture agricole, spetta stabilire modi e limiti anche temporali per l'esercizio venatorio, condizioni verificabili e gestibili soltanto in sede locale non comportando nessuna implicazione con i cosiddetti «interessi unitari» che sono già tutelati con la riserva statale contenuta nell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992;

che ai sensi della legge n. 382 del 1975 lo Stato può intervenire su tali questioni soltanto in via sussidiaria e che «in mancanza della legge regionale sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni»;

che l'emanazione della legge regionale preclude al legislatore nazionale di intervenire;

che occorre evitare sul tema delle deroghe un inutile quanto incomprensibile contenzioso tra regioni e Governo in una fase di effettivo decentramento su un tema sicuramente gestibile esclusivamente a livello regionale,

impegna il Governo, alla luce di quanto esposto, a riconoscere la piena competenza delle regioni a legiferare in materia di deroga in attuazione dell'articolo 9 della direttiva CEE n. 79/409 per la

tutela della sicurezza e delle colture, in conformità con i limiti e le condizioni poste dalla direttiva stessa.

BORTOLOTTO, PIERONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – Il Senato, (1-00283) (14 luglio 1998)

premesso:

che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 157 del 1992 precisa inequivocabilmente che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale;

che per la Costituzione sono delegabili alle regioni le funzioni relative alla regolamentazione della caccia, ma non anche quelle relative alla tutela della fauna che è, e rimane, bene indisponibile dello Stato;

che la tutela della fauna va distinta dalla regolamentazione dell'attività venatoria, già oggi totalmente delegata alle regioni che per favorire esclusivamente i cacciatori hanno pregiudicato in moltissimi casi la sopravvivenza di molte specie animali presenti nel loro territorio;

che l'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992 dispone che le date di apertura e di chiusura della stagione venatoria possano essere modificate per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali; le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'autorizzazione è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori; i calendari venatori, in virtù di tale norma, hanno generalmente consentito un'apertura anticipata della stagione venatoria (1° settembre) per determinate specie sia appartenenti alla fauna migratoria sia, in taluni casi, a quella stanziale;

che tali adempimenti del calendario venatorio sono avvenuti sia a norma di legge, cioè con il preventivo parere favorevole dell'INFS, sia spesso nonostante tale provvedimento fosse stato controindicato dallo stesso Istituto; tali circostanze si sono tradotte in un prelievo massiccio ai danni di quelle specie che per loro disgrazia sono state decretate cacciabili nei primi giorni di settembre: tra queste, oltre le tortore e le quaglie, anche le specie che per prime iniziano la loro migrazione verso sud e sulle quali viene concentrata la massiccia pressione da parte dei cacciatori;

che l'apertura della caccia, quindi, nei primi giorni di settembre risulta essere un provvedimento distruttivo per il patrimonio faunistico per varie motivazioni di ordine ecologico: incide sulle popolazioni stanziali determinando l'abbattimento di una quota consistente sia di soggetti immaturi ancora in fase di adattamento all'ambiente naturale (quindi incapaci di fronteggiare adeguatamente il pericolo rappresentato dai cacciatori) sia di soggetti ancora in fase riproduttiva, con conseguente impoverimento del patrimonio faunistico; per quanto riguarda, poi, molti migratori, come ad esempio gli anatidi, la preapertura della caccia compromette lo stato di conservazione della popolazione nidificante in Italia poichè le caratteristiche della muta delle penne in quel periodo dell'anno rendono gli animali particolarmente vulnerabili; inoltre, si rileva che

tali prelievi venatori avvengono su specie in grave declino numerico in Italia (ad esempio la quaglia), o su specie che, sebbene presenti ancora in buon numero nel nostro paese, manifestano tuttavia a livello europeo una diminuzione delle popolazioni;

che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, sull'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE, attinente l'applicazione della deroga prevista dalla direttiva comunitaria in merito alla cattura o all'abbattimento di specie non previste tra quelle cacciabili dalle norme comunitarie, chiarisce che – come già espresso in sede di discussione della causa C-118/94 dall'Avvocato generale delle Comunità europee N. Fennelly – l'articolo 9 della direttiva non parla in nessun modo di abbattimento e quindi elimina la possibilità di far ricorso alla deroga per legittimare l'attività venatoria;

che la Corte inoltre, ricordando che al giudice nazionale spetta il potere di disapplicare la norma di diritto interno contrastante con quella di diritto comunitario e ribadendo che l'interpretazione della deroga deve seguire rigidamente e circostanziatamente le condizioni indicate dall'articolo 9 della direttiva, invita i giudici a disapplicare l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, laddove prevede la caccia alle seguenti specie: colino della Virginia; corvo; taccola; passera d'Italia; passera mattugia; passera oltremontana; pittima reale; francolino di monte; storno;

che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, proposto dal Ministro per le politiche agricole d'intesa con il Ministro dell'ambiente, «Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157», è stato aggiornato l'elenco delle specie cacciabili in ottemperanza alle disposizioni comunitarie; il decreto inoltre stabilisce che le regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, adottino le deroghe nei modi e con i limiti del più completo rispetto della normativa comunitaria;

che, essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato, chiunque – sia pure pubblico amministratore – consenta illegittimamente la caccia a specie non cacciabili contribuisce alla realizzazione di un danno a carico dello Stato e diviene responsabile al fine della risarcibilità di questo danno;

che è lo Stato, e non le regioni, a dover rispondere direttamente alla Comunità europea ed eventualmente anche a dover pagare le pesanti sanzioni comunitarie causate dal mancato rispetto delle norme CEE da parte delle regioni alle quali taluni vorrebbero delegare in esclusiva i poteri sull'applicazione delle deroghe previste nella normativa CEE n. 79/409;

che già varie regioni hanno autonomamente e illegittimamente applicato per loro conto le deroghe comunitarie senza mai rispettare le condizioni e i limiti posti dalla direttiva n. 79/409, esponendo lo Stato alle sanzioni comunitarie;

che la probabile rinuncia da parte dello Stato a tutelare unitariamente la fauna può portare alla distruzione di specie protette, come già accaduto in alcune regioni,

impegna il Governo:

affinchè sia rigorosamente garantita la tutela delle specie selvatiche, a fare in modo che tutte le regioni ottemperino all'obbligo di ade-

guarsi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997 nell'emanazione dei calendari venatori e non emanino leggi o altri provvedimenti che consentano la caccia a specie protette;

ad eseguire controlli più severi per garantire la corretta applicazione delle deroghe da parte delle regioni.

SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, MAGGI, COZZOLINO, RECCIA, BONATESTA, BUCCIERO, CURTO, MONTELEONE, BEVILACQUA, MEDURI, BORNACIN, DEMASI, PONTONE, FLORINO, LISI, TURINI, MARRI, MAGNALBÒ, PACE, VALENTINO. – Il Senato, (1-00286) (15 luglio 1998)

premesso:

che con l'istituzione del Ministero per le politiche agricole diverse competenze sono passate alle regioni fatta eccezione per alcune espressamente indicate;

che tra queste ultime è compresa l'elencazione delle «specie cacciabili» così come previsto dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992;

che invece il sistema delle deroghe a tale elencazione, disciplinato dalla direttiva comunitaria n. 79/409, rientra nell'ambito della gestione dell'esercizio venatorio e della tutela della fauna e delle colture agricole, materie di competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 1 della richiamata legge n. 157 del 1992;

che il prelievo venatorio in deroga è stato regolamentato dal Governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1997 che esautora le primarie competenze delle regioni;

che queste ultime hanno impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, mentre la Conferenza Stato-regioni ne ha chiesto il ritiro;

che il Parlamento francese il 19 giugno 1998 ha approvato a stragrande maggioranza la nuova legge sulla caccia che, tra le altre cose, indica il 14 luglio e il 18 febbraio come date di apertura e chiusura dell'attività venatoria;

ritenuta opportuna una modifica alla legge n. 157 del 1992 relativamente al periodo di apertura e chiusura della caccia anche tenendo conto della succitata legge francese,

impegna il Governo a riconoscere la competenza delle regioni in materia di prelievo venatorio in deroga.

CAPONI, MARINO, CARCARINO, ALBERTINI, MANZI, MARCHETTI, BERGONZI, CÒ. – Il Senato, (1-00289) (15 luglio 1998)

premesso:

che l'articolo 9 della direttiva CEE 79/409 prevede, al fine di proteggere le colture agricole, laddove non siano praticabili altre soluzioni soddisfacenti, deroghe alla cacciabilità di alcune specie;

considerato che l'articolo 19, comma 3, della legge n. 157 del 1992 interviene in materia di disciplina del procedimento di variazione e

recepimento dell'elenco delle specie cacciabili, precisando che eventuali deroghe debbano riguardare situazioni inerenti la sicurezza delle colture agricole;

atteso che ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 157 del 1992 spetta alle regioni disciplinare l'attività venatoria e che, conseguentemente, la individuazione di prescrizioni, limitazioni o deroghe all'attività venatoria sono da considerarsi pienamente rientranti nell'attività di gestione dell'esercizio venatorio e della tutela faunistica ed agricola trasferita alle regioni;

considerata inoltre la natura fortemente localizzata e circoscritta nel tempo dell'autorizzazione all'esercizio venatorio, finalizzato alla protezione delle colture agricole, una volta verificata, come previsto dalla citata direttiva europea 79/409, l'impossibilità ad individuare soluzioni diverse,

al fine di evitare il prolungarsi di un contenzioso tra Governo e regioni, impegna il Governo a riconoscere la piena e completa competenza delle regioni a legiferare in materia di deroghe in attuazione dell'articolo 9 della direttiva CEE 79/409.

(1-00289)

MOZIONE SULL'AUTHORITY PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE

TRAVAGLIA, BESOSTRI, AMORENA, ANDREOLLI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BERNASCONI, BUCCI, BUCCIARELLI, CARUSO Antonino, COLLA, CORTELLONI, CORTIANA, DANIELE GALDI, DE CORATO, DONDEYNAZ, DUVA, ELIA, FUMAGALLI CARULLI, GRILLO, LA LOGGIA, MANTICA, MARINI, MILIO, MONTAGNA, MONTELEONE, MURINEDDU, NAVA, NOVI, PASTORE, PELLICINI, PERA, PIANETTA, PIATTI, PILONI, PINGGERA, RESCAGLIO, ROTELLI, SARACCO, SERVELLO, SQUARCIALUPI, TABLADINI, TOMASSINI, TURINI, VEGAS, VENTUCCI, WILDE, ZILIO. – Il Senato, (1-00272) (18 giugno 1998)

premesso:

che risulta imminente la costituzione, in base alla legge delega n. 662 del 1996, dell'organismo di controllo (Authority) relativo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale le quali, nell'ambito delle attività di volontariato, rappresentano il cosiddetto «terzo settore», ispirato al concetto del *no profit*;

che per una serie di caratteristiche specifiche la città di Milano, in confronto ad altri centri urbani italiani, si qualifica come candidatura ideale ad ospitare la sede dell'Authority, essendo tale convinzione avvalorata dal fatto che il numero delle associazioni senza scopo di lucro (associazioni di volontariato, cooperative sociali e fondazioni) ivi presenti è incomparabilmente superiore alla media nazionale, annoverando nel settore fino a 25.000 occupati e facendo così di Milano la capitale dell'economia civile in Europa, grazie anche alle iniziative nelle altre province lombarde;

che l'intenso fervore di iniziative, realizzate in un clima di spiccata solidarietà e di grande trasparenza, ha condotto anche a realizzazioni originali di avanguardia, come la nascita della «carta delle donazioni» per l'autoregolamentazione della raccolta dei fondi o il primo esempio europeo di editoria *no profit*;

che il messaggio solidaristico è stato accolto anche dall'imprenditoria milanese e lombarda, che è giunta a sviluppare forme di associazionismo *no profit* tra i suoi *manager* e il terzo settore, come attesta l'esempio di «Sodalitas», promosso da Assolombarda, che si pone accanto alle associazioni collegate alla Caritas Ambrosiana;

che oltre al settore industriale anche quello bancario è intensamente coinvolto nella tematica *no profit*, come attestano iniziative che risalgono all'Ottocento e che trovano la massima espressione nella Cariplo, la terza fondazione al mondo;

che tale collegamento centenario ha permesso l'instaurazione di rapporti stabili, trasparenti ed efficaci tra associazionismo sociale, imprenditoria sociale e finanza, rappresentando un esempio degno di essere fruttuosamente imitato;

che le università locali hanno collaborato attivamente al disegno generale, aprendo per prime in Italia le porte al bisogno formativo di nuovi dirigenti e *manager* del settore, contribuendo così a chiudere il cerchio di un tessuto sociale di rara potenzialità e dinamismo;

che il quadro generale testimonia, senza paragoni, l'impegno sinergico del mondo ecclesiale, laico, cooperativo, imprenditoriale e sindacale della città, segnalando Milano come modello di altissimo significato, al di là delle frontiere nazionali;

che l'intensità del giudizio verrebbe accentuata dal fatto che il tema in discussione è rappresentato da un'attività di volontariato e quindi svincolata da considerazioni materiali di carattere economico o mercantile,

impegna il Governo a designare la città di Milano come sede dell'istituenda Authority per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997 – *Relatore* VOLCIC. **(2868)**

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997 – *Relatore* VOLCIC. **(2869)**

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996 – *Relatore* VOLCIC. **(2870)**

4. Ratifica ed esecuzione del Memorandum di intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997 – *Relatore* VOLCIC. **(2896)**

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica slovacca concernente la cooperazione nel settore della difesa, fatto a Bratislava il 28 maggio 1997 – *Relatore* VOLCIC. **(2901)**

6. Ratifica ed esecuzione del Protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – *Relatore* GAWRONSKI. **(2995)**

7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 *(Approvato dalla Camera dei deputati) – Relatore* GAWRONSKI. **(2996)**

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997 – *Relatore* CORRAO. **(3058)**

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia. fatto a Tallin il 22 maggio 1997 – *Relatore* VERTONE. **(3077)**

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997 – *Relatore* D'URSO. **(3092)**

11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995 – *Relatore* D'URSO. **(3114)**

12. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997 – *Relatore* CORRAO. **(3118)**

13. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997 – *Relatore* CORRAO. **(3140)**

14. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione al-

le istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996 *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – *Relatore* BASINI. **(3148)**

15. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996 – *Relatore* VOLCIC. **(3220)**

16. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996 *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – *Relatore* VERTONE. **(3232)**

17. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997 – *Relatore* LAURICELLA. **(3278)**

18. Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo, e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996 – *Relatore* ANDREOTTI. **(3280)**

19. Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi *laser* accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – *Relatore* RUSSO SPENA *(Relazione orale).* **(3149)**

20. Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo – *Relatore* D'URSO. *(Relazione orale)* **(3277)**